



Comune di Laigueglia

Via Genova 2 - C.A.P. 17053
Tel. 0182/69111 - fax 0182/6911301
E-Mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it
PROVINCIA DI SAVONA



Settore – Affari Generali

Prot.n 20225

Cat. 6, Cl. 3

Laigueglia, li 26.10.2021

SETTORE AFFARI GENERALI UFFICIO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

(ART. 4, D.P.R. 13.03.2013, n. 59)

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n. 59/2013.

Istanza prot. 23.625 del 28.12.2020, per rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto di depurazione acque reflue del Comune di Laigueglia in Via Roma, immobile censito a catasto sul Foglio 4, mappale 1015.

Titolare : Società "SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI s.r.l."

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTI gli artt. 107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

PRESO ATTO CHE il Sindaco con decreto n. 1 del 08/01/2021 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del Settore Affari Generali, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di titolare di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.

VISTO:

Che in data 28.12.2020, con istanza prot. n.23.625, è stato presentato dalla Società "Servizi Comunali Associati s.r.l." istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013 del 13 marzo 2013, relativa all'impianto comunale di depurazione delle acque reflue del Comune di Laigueglia, impianto ubicato in Via Roma e censito a catasto sul Foglio 4, mappale 1015.

Vista la nota, prot. n. 23.658 del 28.12.2020, con cui questo ufficio ha provveduto all'invio alla Provincia di Savona, Servizio Autorizzazioni Ambientali, della documentazione allegata all'istanza sopraccitata prot. n. 23.625 del 28.12.20.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento della Provincia di Savona prot. n. 60.842 del 31.12. 2020. pervenuta a questa Amministrazione in nari dati al numero di protocollo 23 852.

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Visto il "Nulla-osta acustico" rilasciato Settore Urbanistica del Comune di Laigueglia, prot. n.13454 del 02.07.2021, ai sensi della Legge n. 447/1995, il cui contenuto viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto l'Atto Dirigenziale di Autorizzazione n. 2096 del 23.08.2021, rilasciato dal Servizio Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Savona (prot. n. 41572 del 23.08.2021), il cui contenuto, comprensivo anche degli allegati, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n.267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Decreto Legislativo n.152/2006 recante norme in materia ambientale e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35".

Vista la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

Vista la Legge Regionale n. 43/1995 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento".

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di artee esterne, di cui alla L.R. 28 ottobre 2008, n.39".

Tutto ciò premesso

RILASCIATA

IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO

costituente **Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, alla Società "Servizi Comunali Associati s.r.l.", con sede legale in Viale Hanbury n.118-122, Alassio (SV), c.f. 01200660098, relativa all'impianto comunale di depurazione delle acque reflue del Comune di Laigueglia, ubicato in Via Roma (Via Aurelia) e censito a catasto sul Foglio 4, mappale 1015.

L'attività oggetto del presente provvedimento conclusivo dovrà svolgersi nel pieno e rigoroso rispetto del provvedimento dirigenziale di Autorizzazione, comprensivo di allegati, n. 2096 del 23.08.2021, rilasciato dal Servizio Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Savona (prot. n. 41572 del 23.08.2021), nonché del "Nulla-osta acustico" rilasciato Settore Urbanistica del Comune di Laigueglia, prot. n.13454 del 02.07.2021, ai sensi della Legge n. 447/1995, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privato di affetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non preventivamente autorizzate, nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Il destinatario del presente provvedimento unico è responsabile delle norme di legge delle



modalità esecutive stabilite nei precitati provvedimenti, costituenti parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

DISPONE

- Che la presente Autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data del suo rilascio, come prescritto nel provvedimento dirigenziale di Autorizzazione n. 2096 del 23.08.2021, rilasciato dal Servizio Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Savona (prot. n. 41572 del 23.08.2021).
- Che il gestore dell'impianto dovrà presentare domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR 59/2013 e s.m.i., pena la decadenza, almeno 6 mesi prima della scadenza, come prescritto dalla su citata Autorizzazione n. 2096 del 23.08.2021, rilasciato dal Servizio Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Savona (prot. n. 41572 del 23.08.2021).
- Di notificare il presente provvedimento a mezzo PEC alla Società "Servizi Comunali Associati s.r.l.", con sede legale in Viale Hanbury n.118-122, Alassio (SV), c.f. 01200660098.
- Di trasmettere il presente provvedimento ad Acque Pubbliche Savonesi scpa con sede legale Via Caravaggio n. 1, Savona.
- Di trasmettere la presente Autorizzazione agli Enti sotto elencati al fine di dar corso ai compiti di vigilanza e controllo di competenza:
 - All'Ufficio Ambiente di questo Comune;
 - All'Ufficio Lavori Pubblici di questo Comune;
 - Alla Provincia di Savona, Servizio Autorizzazioni Ambientali, avente sede in Via Sormano, 12 - 17100 Savona (SV);
 - All'A.R.P.A.L. avente sede in via Molinero, 12 - 17100 Savona (SV);
 - All'A.S.L.2 di Savona, Dipartimento di prevenzione, avente sede in Piazza Sandro Pertini n. 10 - 17100 Savona (SV);
 - Alla Capitaneria di Porto di Savona, avente sede in Lungomare Matteotti, 4b - Savona (SV);
 - Alla Regione Liguria, Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti;
- Di pubblicare copia del presente provvedimento sia sul sito "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 che all'Albo pretorio on line del sito web istituzionale del Comune di Laigueglia.

AVVERSO

Il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica o ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.

**Il Responsabile dello Sportello Unico
delle Attività Produttive**

(Dott. Raffaele Ranise Corradi)



Allegati : - Provvedimento Dirigenziale n. 2096 del 23.08.2021 della Provincia di Savona.

- "Nulla-osta acustico" rilasciato Settore Urbanistica del Comune di Laigueglia, prot.





RELATA DI NOTIFICA

Notificata copia della presente Autorizzazione Unica Ambientale alla Società "SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI s.r.l.", mediante consegna a mani di.....

.....

....., li

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

.....

.....



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

N. 2096 DEL 23/08/2021

SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

SERVIZIO: Autorizzazioni ambientali

CLASSIFICA 10.3.12 FASCICOLO N.21/2020

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 59/2013 PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE – COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV). RICHIEDENTE: SOCIETA' SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI S.R.L.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI :

- la Legge 26-10-1995, n. 447 : Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- il D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con particolare riferimento all'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione";
- la Legge Regionale n. 43/1995 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)";
- L.R. 10 luglio 2017, n. 17 "Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 [Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alla province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)]";

- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;
- l'atto n. 2015/2021 di delega delle funzioni dirigenziali all'Ing. J Lisena Daniele;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 2017/161 pubblicato il 15/12/2017 ad oggetto: "Aggiornamento contributi per le spese istruttorie dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia e Ambiente";

ATTESO che:

- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 9 della L.R. 1/2014 la funzione di Autorità d'Ambito è attribuita in capo alle nuove Province;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 07/05/2015 è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Ambiti Territoriali ottimali per il Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 6 comma 10 lettera c) della L.R. 1/2014;
- con il sopra citato Regolamento è stato costituito l'"Ufficio d'Ambito" che ha sede presso la Provincia di Savona;
- l'Ufficio d'Ambito è collocato, in termini organizzativi, all'interno del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente;
- le competenze per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/2006, sono ricomprese tra le "attività di ordinaria amministrazione", escluse da quelle di cui all'art. 1 comma 2 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 07/05/2015 per le quali l'Assemblea d'Ambito deve essere convocata per partecipare all'attività dell'Ente di Governo dell'Ambito;
- il Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente riveste anche il ruolo di Direttore d'Ambito, di cui all'art. 4 comma 6 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 07/05/2015;

PREMESSO che:

- il Comune di Laigueglia è stato inserito nella Procedura di Infrazione comunitaria 2014/2059 contro lo Stato Italiano per la violazione alla direttiva 91/271/CEE sulla depurazione;
- conseguentemente all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) con DCR n. 11 del 29/03/2016, la Regione Liguria ha intrapreso un'attività di aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati. In base al percorso individuato ai sensi dell'art. 9 delle Norme di Attuazione (NdA) del PTA, con DGR n. 1154 del 12/12/2016 (allegato 7.3) sono stati approvati i criteri per l'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati, in modo da indirizzare gli Enti di Governo degli Ambiti liguri all'impiego di una metodologia comune, rivolta alla formulazione delle rispettive proposte di aggiornamento, rispondente alla Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 ed alle linee-guida applicative;
- il Comune di Laigueglia, con nota prot. n. 12100 del 13/06/2017, ha proposto alla Regione Liguria l'aggiornamento degli agglomerati parziali di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e della relativa Deliberazione Regionale n. 1154 del 12/12/2016, recante approvazione criteri per l'aggiornamento criteri per l'aggiornamento degli agglomerati;
- Regione Liguria, con nota prot. n. PG/2017/397357 del 20/12/2017, ha comunicato che: "... da un primo esame della documentazione allegata all'istanza, la proposta di aggiornamento dell'agglomerato di Laigueglia si presenta sostanzialmente in linea con i criteri per l'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati approvati con D.G.R. n. 1154 del 12/12/2016, ai fini della corretta applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane";

- nel "Parere motivato complementare 17 maggio 2017 – Aggiornamento governo italiano Luglio 2018" per il Comune di Laigueglia, sebbene in fase di completamento l'istruttoria a scala d'Ambito Territoriale Ottimale, si è voluto accelerare la valutazione della proposta di aggiornamento, viene riportato quanto segue:

Agglomerato conforme agli artt. 3 e 7 della Direttiva (CG inf. a 10.000 a.e. – scarico in acque marino costiere) - Il carico generato dall'agglomerato di Laigueglia è stato rivisto in sede di proposta di aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati, da parte del Comune di Laigueglia e del Gestore del SII, in attuazione dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PTA, nel rispetto dei criteri approvati con la DGR n. 1154 del 12/12/2016. In particolare tale proposta di aggiornamento risulta basata sui dati ufficiali al 31/12/2016, avvalorati dai dati censimento ISTAT 2011 armonizzati in base ai consumi idrici.

Il carico generato dell'agglomerato risulta pari a 7.170 AE (2.037 AE residenti/stabilmente presenti + 3.963 AE fluttuanti/seconde case + 1.430 AE turismo/industrie – 260 AE case sparse esterne agglomerato), e quindi ridimensionato rispetto al carico di 15.300 AE che, in assenza di fonti-dati documentabili, fino al 31/12/2014 è stato evidentemente sovrastimato, presumibilmente sull'intera scala territoriale comunale considerando anche le prospettive di espansione edificatoria (allegati 7.5 e 7.6: 170605_661 Ponente Acque_Agglomerato Laigueglia – 170809_DGC_166/2017 del Comune Laigueglia).

Tale ridimensionamento permette di poter considerare come appropriato l'attuale sistema di trattamento delle acque reflue dell'agglomerato, scaricate a mare previo trattamento primario, come peraltro confermato anche dallo stato qualitativo "buono" relativo al corpo idrico recettore. Pertanto Laigueglia, dotato al 100% di rete di collettamento, è un agglomerato, che, in ragione del proprio carico generato - inferiore a 10.000 a.e. - e della tipologia di corpo recettore - scarico in acque marine costiere - non rientra più nel campo di applicazione dell'articolo 4 della direttiva e risulta, quindi, conforme ai requisiti degli artt. 3 e 7 della Direttiva 91/271/CEE;

RICHIAMATA la nota prot. n. 9017 del 26/02/2018 con la quale Provincia di Savona, preso atto della dichiarazione, per l'agglomerato di Laigueglia, di una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti equivalenti, ha rilevato, per l'impianto di depurazione acque reflue urbane in oggetto, l'applicabilità, previo completamento delle opere di adeguamento previste, di quanto disposto all'art. 13, comma 3 del Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela della Acque 2016 – 2021;

CONSIDERATO che:

- in data 12/3/2019, con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 17, l'Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest I ha affidato alla Società Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.a., costituita dai tre soci operativi "Consorzio per la depurazione Acque di Scarico del Savonese S.p.A."- "Servizi Ambientali S.p.A."- "Servizi Comunali Associati (SCA) S.r.l.", la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.);
- per l'impianto di depurazione comunale acque reflue urbane del Comune di Laigueglia è verificata la congruenza con le indicazioni programmatiche di intervento del Piano d'Ambito vigente;

CONSIDERATO che:

- con nota assunta agli atti con prot. n. 60154 del 28/12/2020, il SUAP del Comune di Laigueglia ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, da Servizi Comunali Associati S.r.l., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane del Comune di Laigueglia;
- in tale istanza A.U.A. la Società Servizi Comunali Associati S.r.l. chiede:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- l'impianto di depurazione acque reflue urbane di Laigueglia è meglio descritta nell'Allegato A al presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 60842 del 31/12/2020, con la quale Provincia di Savona ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e richiesto il contestuale pagamento delle spese istruttorie ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 2017/161;

ATTESO che in data 04/03/2021 la Società Servizi Comunali Associati S.r.l. ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie richieste;

VISTA la nota prot. n. 13504 del 22/07/2021, assunta agli atti con prot. n. 34665 del 22/07/2021, con la quale il SUAP del Comune di Laigueglia ha trasmesso il nullaosta acustico rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di Laigueglia con prot. n. 13454 del 21/07/2021;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esame della documentazione tecnica a corredo dell'istanza, è verificata la congruenza con quanto stabilito dall'art. 13, comma 3 e dalla "Tabella 1: limiti allo scarico di acque reflue urbane (Articolo 16)" delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela della Acque 2016 – 2021 per gli impianti "da 2.000 a 10.000 A.E. (agglomerati con ampie fluttuazioni ex art. 105 comma 5 D.Lgs. 152/2006)";

CONSIDERATO che, dall'esame istruttorio della documentazione presentata, risulta possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Società Servizi Comunali Associati S.r.l. per l'impianto di depurazione comunale di Laigueglia;

PRESO ATTO che il titolare dello scarico è il Delegato Ambientale della Società Servizi Comunali Associati S.r.l., attualmente il Sig. REBAUDO Gianni, nato a Dolceacqua (IM) il 28/12/1954 e residente in Via provinciale, 19 – Dolceacqua (IM);

CONSIDERATO che l'attività della ditta in oggetto non rientra nelle fattispecie previste all'art.7 del Regolamento Regionale 4/2009, non risulta necessaria la presentazione/approvazione del "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" per tale insediamento;

CONSIDERATO che il comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 stabilisce che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del rilascio del titolo;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

1. di autorizzare la Società Servizi Comunali Associati S.r.l. (CF/P. IVA 01200660098) con sede legale in Viale Hanbury, 118-122 – Alassio (SV):
 - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 43/1995 per lo scarico dell'impianto comunale di depurazione di acque reflue urbane sito in Via Roma, 126 - Laigueglia (SV), con recapito in acque superficiali nel Mar Ligure – Zona Capo Mele (coordinate Gauss-Boaga dello scarico 4868172.241 N e 1434041.993 E), nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'ALLEGATO B);
 - per gli aspetti acustici come da nota prot. n. 13504 del 22/07/2021, assunta agli atti con prot. n. 34665 del 22/07/2021, con la quale il SUAP del Comune di Laigueglia ha trasmesso il nullaosta acustico rilasciato dal Settore Urbanistica con prot. n. 13454 del 21/07/2021, ALLEGATO C);
2. che la Società Servizi Comunali Associati S.r.l., per quanto attiene le emissioni odorigene, dovrà adempiere quanto previsto dalla D.G.R. 810/2020, come indicato e prescritto nell'ALLEGATO D);
3. L'ALLEGATO A), l'ALLEGATO B), l'ALLEGATO C) e l'ALLEGATO D) costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4. Le prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI B), C) e D) sono suscettibili di variazioni e/o integrazioni a seguito di verifiche e/o sopralluoghi o al mutamento della normativa in essere;

FA RILEVARE CHE

5. Il presente Atto dirigenziale di autorizzazione non esime la Società Servizi Comunali Associati S.r.l. dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente Provvedimento;
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni e/o condizioni stabilite negli ALLEGATI B), C) e D) comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dai pertinenti articoli del D.Lgs 152/2006;
7. l'art. 6 del D.P.R. 59/2013 stabilisce che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne preventiva comunicazione all'Autorità Competente, la quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, stabilirà se la modifica proposta sia da ritenersi o sostanziale o non sostanziale.
- nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta sostanziale l'Autorità Competente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ordina al Gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e la modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione;
 - nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta NON sostanziale l'Autorità Competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione e l'aggiornamento stesso non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Nel caso in cui l'Autorità Competente non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione il Gestore può procedere alla modifica comunicata.

8. La mancata comunicazione delle modifiche di cui al punto precedente è perseguita con le stesse modalità prevista al precedente punto 6);

SI RISERVA

9. di sospendere o revocare la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e negli ALLEGATI B), C) e D);

DISPONE

10. la pubblicazione per 15 giorni consecutivi del presente atto sull'Albo pretorio on line;
11. di trasmettere tramite P.E.C. o A.R. copia del presente atto al SUAP del Comune di Laigueglia (SV) affinché lo stesso trasmetta il Titolo conclusivo, che rilascerà ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, ai seguenti soggetti :
- Società Servizi Comunali Associati S.r.l.;
 - Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.;
 - ARPAL – Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente;
 - Provincia di Savona;

DA' ATTO

12. che il presente provvedimento ha validità di 15 anni decorrenti dalla data del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP;
13. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Ing. Daniele Lisena;
14. che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;

15. che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.
16. che il gestore dell'impianto dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., pena la decadenza della presente autorizzazione, almeno 6 mesi prima della suddetta scadenza.


Il Reponsabile
Lisena Daniele



ALLEGATO A

Società Servizi Comunali associati S.r.l. – Impianto comunale di depurazione acque reflue urbane Laigueglia (SV).

Breve descrizione impianto



Dalla relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al prot. n. 60154 del 28/12/2020, si rileva quanto segue.

L'agglomerato di Laigueglia è stato dichiarato e catalogato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti equivalenti e quindi rientrante fra gli scarichi di acque reflue urbane, di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque che, essendo al servizio di agglomerati con forte fluttuazione di popolazione stagionale, possono recapitare in acque marine costiere purché, con corpo idrico marino ricevente in Stato Ecologico almeno Buono, siano dotati di un sistema di disoleazione ed un abbattimento maggiore o uguale del 30 % dei solidi sospesi totali contenuti nei liquami e la diffusione dei liquami a mare avvenga ad una distanza maggiore di 500 m dalla costa ad una profondità maggiore di 30 m.

1. INQUADRAMENTO ED ARTICOLAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto, dove si convogliano tutte le reti di raccolta acque reflue dell'agglomerato di Laigueglia, è posizionato lungo la Via Aurelia, in prossimità del cimitero, in uno stabile che ospita sia il sistema di trattamento primario sia le vasche con le pompe di rilancio a mare dei reflui. L'impianto (compreso lo stabile) è stato oggetto di recente adeguamento (anno 2017); dall'impianto si diparte la condotta di scarico a mare (realizzata nel 2011 ed oggetto di recente adeguamento nell'anno 2019) e la condotta di scarico di emergenza.

I reflui in ingresso passano attraverso un impianto di grigliatura con sistema automatico di pulizia griglia e raccolta del materiale e successivo scarico in cassonetto, proseguono attraverso un sistema di dissabbiatura-disoleatura con selezionatore delle sabbie e disoleatore con vasca di raccolta di oli, grassi e schiume. Nello stesso edificio, a valle dell'impianto di trattamento primario, sono ubicate le vasche di raccolta con le pompe centrifughe di rilancio a mare. E' presente la condotta principale di rilancio a mare ed una tubazione per lo scarico di emergenza.

2. SISTEMA DI TRATTAMENTO PRIMARIO

Il trattamento primario è costituito da un sistema di grigliatura in grado di trattenere il materiale flottante ed il materiale solido, equipaggiato da un sistema automatico di pulizia della griglia, un compattatore del grigliato, con cassonetto di recapito, un sistema di dissabbiatura con selezionatore delle sabbie e di disoleatore con vasca di raccolta di oli, grassi e schiume. Il sistema è stato dimensionato considerando la connotazione prettamente turistica del centro abitato che determina infatti un grande variabilità del numero di abitanti serviti dalla rete, con conseguente ripercussione sulle portate reflue scaricate; nei mesi estivi, in corrispondenza dell'incremento della popolazione dovuta al turismo, si registrano i massimi valori di portata; nei mesi invernali si ha un decremento di portata che si attesta su valori ridottissimi rispetto ai picchi estivi. Come detto in premessa a seguito dello studio eseguito da Ponente Acque e recepito dalla Regione Liguria, l'agglomerato di Laigueglia risulta sempre al di sotto dei 10000 AE e comunque la portata massima sollevata dalle pompe di rilancio a mare è in grado di soddisfare ampiamente le esigenze anche in occasione dei picchi di maggior affluenza estiva.

Il trattamento primario in progetto risulta costituito in dettaglio dalle seguenti unità:

- Griglia fine automatica autopulente, dotata di trasportatore a coclea e compattatore del grigliato;
- Dissabbiatore-disoleatore dotato di separatore sabbie a coclea e accessori vari per la rimozione di sabbie e schiume;
- Sistema di deodorizzazione;

2.1 Grigliatura

La griglia fine automatica è di tipo a nastro filtrante con luce 3 mm posizionata nel canale largo 500 mm. Il grigliato sarà scaricato in un cassonetto di raccolta tramite una coclea di raccolta e trasporto ed una coclea compattatrice; l'acqua separata dalla coclea compattatrice ritornerà nel canale, il grigliato compattato confluirà in un sacco di raccolta (antiodore) posizionato all'interno del cassonetto. La griglie e le coclee sono comandate da un dispositivo di controllo regolazione temporizzato.

2.2 Dissabbiatura e disoleatura

Avvengono in una vasca a valle della griglia. L'unità di dissabbiatura e disoleatura è costituita da una vasca in calcestruzzo con fondo piano atta a separare le sabbie che si depositeranno sul fondo della vasca e le schiume / galleggianti che confluiranno in superficie.

Dissabbiatura

La riduzione della velocità dei reflui, nell'attraversare la vasca, favorisce la precipitazione degli inerti sul fondo della vasca in calcestruzzo. I solidi sospesi che sedimentano sono prevalentemente sabbia, semi di frutta, pezzi di ossa, inerti vari etc. Un sistema di insufflazione di aria in vasca ha lo scopo di lavare la sabbia e separare le sostanze organiche ed anche lo scopo di favorire la flottazione delle sostanze galleggianti.

La vasca avrà un fondo piano e la sabbia viene convogliata con delle triple raschie inclinate a 30° in un pozzetto laterale di raccolta munito di pompa sommersa del tipo a vortice adatta per solidi abrasivi. Le acque e sabbie sono convogliate in un classificatore delle sabbie del volume di 400 litri. Le acque separate dalla sabbia ritornano, per troppo pieno, nel canale di grigliatura, i solidi separati (inerti-sabbia) sono sollevati da una coclea e convogliati in un sacco (antiodore) posizionato all'interno di un cassetto di raccolta.

Disoleatura

Il gruppo di disoleazione è posizionato nella stessa vasca di dissabbiatura a valle della grigliatura. Il disoleatore previsto è sul principio dell'IAF (flottatore ad aria indotta). Il refluo grigliato confluisce nella vasca aerata del diametro di circa 2 m.

Il sistema di aerazione, posizionato nella vasca, favorisce la flottazione delle sostanze leggere (grassi, olii etc.) Il materiale flottato viene raccolto, tramite delle raschie di superficie, e convogliato in una vasca laterale. All'interno della vasca di raccolta è posizionata una pompa sommersa; il flottato viene pompato o all'interno di un serbatoio di raccolta e da quest'ultimo evacuato saltuariamente con autospurghi.

2.3 Filtro combinato deodorizzazione aria

È presente un sistema di trattamento aria (sistema di filtrazione a tre stadi) mediante un processo misto ossidativo-adsorbente a secco, a triplo stadio in serie, nei quali i composti maleodoranti vengono prima ossidati mediante un lento scioglimento nell'aria di un prodotto a base di ipoclorito e poi fissate temporaneamente sulla superficie di un materiale solido adsorbente, fino al raggiungimento della saturazione.

Il trattamento, come dettagliato dal progetto originale, avviene mediante il passaggio dell'aria attraverso tre stadi in serie, così composti :

- 1° stadio ossidante formato da un particolare prodotto granulare a base di ipoclorito, il quale reagisce con l'umidità dell'aria che lo attraversa per formare acido ipocloroso, forte agente ossidante. L'ossidazione permette l'abbattimento di vari composti sulfurei ed azotati i quali vengono poi adsorbiti nei successivi stadi di trattamento,
- 2° stadio basico per l'eliminazione mediante reazione chimica delle tracce di prodotto ossidante e di altre sostanze acide, mediante l'utilizzo di un minerale a base di carbonato di calcio;
- 3° stadio costituito da due letti di carbone, di cui il primo formato da carbone attivo granulare per adsorbire eventuali sostanze organiche quali alcoli superiori, chetoni ed aldeidi, il secondo è invece formato da carbone attivo impregnato in grado di espletare una azione di adsorbimento dei prodotti sulfurei e dei mercaptani.

Il filtro funziona normalmente regolato da un temporizzatore in modo da ottimizzare la durata dei prodotti ed evitare il consumo elettrico del ventilatore. Il ciclo di funzionamento viene sotto riportato schematicamente.

L'aria maleodorante viene convogliata mediante un apposito ventilatore nella parte inferiore del filtro e risalendo verso l'alto passa attraverso i tre diversi letti di contatto (stadi filtrazione) costituiti da:

- 1° stadio ossidante, formato da un prodotto granulare a base di ipoclorito a lento

dissolvimento, contenuto entro apposite vaschette forate; il prodotto si consuma e va quindi solamente reintegrato, attraverso una bocchetta laterale. Lo stadio è dotato di piastra di supporto forata e appositi contenitori in materiale plastico opportunamente forati e riempiti con il prodotto ossidante. In questo stadio si verifica inoltre la disinfezione dell'aria emessa in atmosfera;

- 2° stadio basico, formato da un letto a base di carbonato di calcio, supportato da una apposita piastra forata;
- 3° stadio costituito da due letti di carbone, il primo formato da carbone attivo granulare e il secondo formato da carbone attivo impregnato. Anche questo stadio è dotato di una particolare piastra di supporto forata ed è direttamente collegato con la tubazione di espulsione aria in atmosfera, priva di composti maleodoranti. Il caricamento e lo scarico del prodotto minerale e del carbone viene effettuato attraverso degli appositi bocchelli.

3. SCARICO A MARE DELLA PUBBLICA FOGNATURA E SISTEMA APPLICATO (M.U.D.S.) SUL DIFFUSORE, DI DEPURAZIONE NATURALE NELLA ZONA DI MISCELAZIONE DELLO SCARICO.

L'Amministrazione del Comune di Laigueglia ha provveduto a partire dal 2011 ad attuare una serie di interventi in tempi successivi al fine di sostituire la condotta di scarico a mare e recapitare i reflui a distanza e profondità tale da soddisfare i dettami della normativa in materia di scarichi e tutela delle acque.

Recentemente, nel 2019, ha completato le opere per migliorare le condizioni di scarico della pubblica fognatura, già recapitante a mare in notevole profondità in località Capo Mele. Quanto sopra in rispondenza delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque 2016/2021 approvato dalla Regione Liguria con D.C.R. n. 11 del 29.03.2016.

In particolare, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a prolungare lo scarico oltre i 500 m di distanza dalla costa ed ad una profondità maggiore di 30 m e ad aggiungere alla struttura dello scarico un sistema di depurazione naturale della zona di miscelazione a livello del diffusore.

Detto sistema denominato M.U.D.S. (Marine Underwater Depuration System), messo a punto dal Dipartimento Scienze della Terra, Ambiente e vita dell'Università di Genova, si basa sull'utilizzo di un sistema di biofiltri applicati sullo scarico fognario per sfruttare il processo depurativo indotto dai questi componenti, posizionandoli sui tronchetti ciettori del diffusore. Il diffusore è posizionato in profondità variabili da 40 a 45 ml, oltre il limite planimetrico del SIC Marino IT 1325675, che dista circa ml 180 dalla flangia iniziale del diffusore. Quest'ultima è situata a 500 ml dal più vicino punto costiero. I biofiltri sono in grado di collaborare nel mantenere uno stato ecologico almeno buono nel corpo idrico costiero recipiente e nella area a specifica destinazione d'uso interessata dallo scarico.



ALLEGATO B

Società Servizi Comunali associati S.r.l. – Impianto comunale di depurazione acque reflue urbane Laigueglia (SV).

Prescrizioni ai sensi della parte III del D.Lgs. N. 152/06 e s.m.i.

(scarichi idrici)

1. La titolarità dello scarico è attualmente assunta in capo al Sig. REBAUDO Gianni, in qualità di attuale Delegato Ambientale della Società Servizi Comunali Associati S.r.l.; qualsiasi modifica di titolarità deve essere tempestivamente comunicata;
2. L'impianto dovrà assicurare un abbattimento dei solidi sospesi totali (SST) maggiore o uguale al 30% con corpo idrico marino ricevente in Stato Ecologico almeno Buono; i valori di abbattimento percentuale della frazione sospesa SST si riferiscono alla media dei campionamenti effettuati nell'anno; valori estremi non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di documentate e motivate situazioni eccezionali;
3. Nel corso di ogni anno l'Azienda dovrà effettuare almeno:
 - a) 12 campionamenti (uno per ciascun mese) per la verifica di quanto indicato al p.to 2). I 12 campionamenti dovranno essere effettuati sia in ingresso che in uscita, calcolando il tempo di ritenzione dell'impianto di depurazione. Le analisi dovranno essere comunque estese a tutti i parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - b) i referti analitici dei campioni dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato e dovranno contenere le indicazioni di chi ha effettuato il campione e con che metodo (medio sulle tre ore, istantaneo, altro);
 - c) i referti analitici di cui al punto b) dovranno essere mantenuti presso l'insediamento per almeno cinque anni per essere resi immediatamente disponibili ai soggetti deputati al controllo;
4. Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate possono essere utilizzati:
Metodi normati quali:
 1. Manuale n.29/2003 APAT/IRSA-CNR;Metodi normati emessi da Enti di normazione:
 1. UNI/Unichim/UNI EN;
 2. ISO;
 3. ISS (Istituto Superiore Sanità);
 4. Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF).

In relazione a quanto sopra indicato è fatto salvo che, indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata. Parimenti la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all'emissione di un nuovo metodo emesso dall'Ente di normazione che non viene sempre recepito in tempo reale dalla legislazione;

5. L'Azienda, entro il 31 gennaio di ciascun anno dovrà inviare via PEC al Servizio

Autorizzazioni Ambientali della Provincia, ad ARPAL ed al Comune, gli esiti delle analisi effettuate nel corso dell'anno precedente per la verifica del rispetto di quanto indicato al p.to 2);

6. In fognatura è ammesso solo lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate. Lo scarico industriale è ammesso solo se rispetta i limiti dello scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;
7. L'impianto di depurazione dovrà essere dotato di quaderno di manutenzione e registrazione dati come indicato al punto 5) dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 43/95 e s.m.i. Su tale quaderno, che dovrà essere costituito da fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico, andranno annotate almeno:
 - a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - b) periodi di fermata dell'impianto;
 - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d) operazioni di smaltimento dei fanghi di risulta;
 - e) data di effettuazione dei campionamenti;
10. Entro il giorno lavorativo successivo dall'insorgenza, dovrà essere data comunicazione (via PEC): alla Provincia di Savona (Servizio Autorizzazioni Ambientali del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente), all'ARPAL – Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente, all'ASL competente ed al Comune di Laigueglia, dei seguenti eventi:
 - a) interruzioni e/o disfunzioni che possono determinare ripercussioni esterne sotto al profilo ambientale;
 - b) ripristino del funzionamento dell'impianto indicando anche i tempi e le motivazioni del disservizio occorso;
11. Qualora gli eventi avvengano durante l'orario di chiusura degli uffici amministrativi, la comunicazione sarà inviata, nel primo giorno lavorativo utile, alla riapertura di detti uffici;
12. Dovrà essere sempre rispettato quanto previsto dalle Norme di Attuazione di cui al Piano di Tutela delle Acque 2016-2021 (approvato da Regione Liguria con D.C.R. n. 11 del 29/03/2021) e s.m.i., nonché dalle Norme tecniche generali di cui all'Allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento emessa in data 4/02/1977 (Installazione ed esercizio impianti di depurazione);
13. L'impianto dovrà essere gestito e condotto nel rispetto della normativa vigente con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare in ogni modo l'emissione di gas maleodoranti od altri effluenti gassosi in atmosfera;
14. I rifiuti derivanti dall'attività di trattamento acque reflue dovranno essere smaltiti in conformità alle normativa vigente. Il Gestore dovrà altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei rifiuti smaltiti per i quali dovrà essere assicurato il "Controllo della tracciabilità" dei rifiuti prodotti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010; e s.m.i.;
15. L'impianto e il relativo scarico dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza per campionamenti e/o sopralluoghi;

16. Lo scarico non dovrà comunque causare alcun pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente;
17. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico, o alle opere ad esso connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza.





COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 - CAP 17053 - tel.0182/691111 - fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it - sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>

ALLEGATO C



Ufficio SUAP

protocollo@pec.provincia.savona.it

PROVINCIA di SAVONA
Settore gestione, viabilità, edilizia e ambiente
Servizio autorizzazioni ambientali
Via Sormano n.12
17100 Savona

ENTE di GOVERNO AMBITO
c/o PROVINCIA di SAVONA
Via Sormano n.12
17100 Savona

Prot.n. *13504*
Cat. 8 Cl. 8
Laigueglia, li 21.07.2021

OGGETTO: **Autorizzazione Unica Ambientale assetto depurativo Comune di Laigueglia.**
Invio Nulla-osta acustico.
(Classifica 10.3.12/21- 2020)

In riferimento alla procedura in oggetto inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'assetto depurativo del Comune di Laigueglia, con la presente si trasmette "**Nulla-osta acustico**", emesso ai sensi della Legge n.447/95 e D.P.R. n. 59/2013.

Ringraziando per la collaborazione, con l'occasione porgo distinti saluti.



Il Responsabile del SUAP
- Dott. Raffaele Ranise Corradi -





COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it - sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



"Settore Urbanistica"

Prot. n. 13454

Laigueglia li 21.07.2021

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 59/2013 PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE COMUNALE COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV) – Vs. Rif.: 10.3.12 – 21/2020.

NULLA-OSTA ACUSTICO

(L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 8 comma 6)

Vista l'istanza in argomento presentata da "Servizi Comunali Associati s.r.l." al Comune di Laigueglia, con prot. n. 23.625 del 28.12.2020, trasmessa alla Provincia di Savona con nota prot. n. 23.658 del 28.12.2020.

Visto la comunicazione di avvio del procedimento della Provincia di Savona prot. n. 60.842 del 31.12.2020, pervenuta a questa Amministrazione in pari data al numero di protocollo 23.852.

Rilevato di doversi esprimere circa le emissioni acustiche derivanti dalla suddetta attività, come indicato nella nota della Provincia sopra indicata prot. n. 60842 del 31.12.2020.

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento inerente la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Preso atto della valutazione di impatto acustico, che fornisce la quantificazione delle emissioni rumorose che sono generate dalla conduzione dell'attività di impianto di depurazione acque reflue urbane, a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Dott. RUARO Renato, allegata all'istanza di AUA, prot. n. 23.625 del 28.12.2020, da cui si rileva quanto segue:

Valori di emissione:

- **Periodo diurno:** il valore di emissione (massimo) dell'azienda è pari a 62.3 dB(A) e non rispetta il valore limite di emissione di 60 dB(A) per l'area in questione;
- **Periodo notturno:** il valore di emissione (massimo) dell'azienda è pari a 62.3 dB(A) e non rispetta il valore limite di emissione di 50 dB(A) per l'area in questione;

Valori di immissione:

- **Periodo diurno:** il valore di immissione dell'azienda presso i due ricettori individuati è sempre inferiore rispetto al livello di limite di immissione applicabile per le due diverse classificazioni delle aree e, quindi, rispetta il valore limite di immissione;
- **Periodo notturno:** il valore di immissione dell'azienda presso i due ricettori individuati è sempre inferiore rispetto al livello di limite di immissione applicabile per le due diverse classificazioni delle aree e, quindi, rispetta il valore limite di immissione;

Valori limite di immissione differenziale:

• **Periodo diurno:** per quel che riguarda il recettore n. 1 il valore di immissione differenziale stimato all'interno dei locali ipotizzando la misura a finestre aperte (il valore così stimato è in prossimità della facciata) è pari a 0,1 dB(A) e rispetta il valore limite di immissione differenziale di 5 dB(A) per l'area in questione mentre, per quel che riguarda il recettore n. 2, il valore di immissione differenziale (sempre stimato con le considerazioni di cui sopra), è di 5,2 dB(A) e non rispetta il valore limite di immissione differenziale di 5dB(A).

• **Periodo notturno:** per quel che riguarda il recettore n. 1 il valore di immissione differenziale stimato all'interno dei locali ipotizzando la misura a finestre aperte (il valore così stimato è in prossimità della facciata) è pari a 1,0 dB(A) e rispetta il valore limite di immissione differenziale di 3 dB(A) per l'area in questione mentre, per quel che riguarda il recettore n. 2, il valore di immissione differenziale (sempre stimato con le considerazioni di cui sopra), è di 5,5 dB(A) e non rispetta il valore limite di immissione differenziale di 3 dB(A).

Preso atto che la suddetta valutazione d'impatto acustico ha individuato, in particolare, la criticità legata al sistema di aspirazione presente nel retro dell'attività in prossimità del parcheggio privato ed ha stabilito le azioni correttive da effettuare a cura del titolare dell'attività, come indicato nella "Valutazione previsionale di impatto acustico" redatta dal Dott. Renato Ruaro in data 23.12.2020 ed allegata all'istanza per Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Società "Servizi Comunali Associati s.r.l." in data 28.12.2020, prot. n. 23.625.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprime il proprio **NULLA OSTA** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 alla Società "Servizi Comunali Associati s.r.l." per l'attività dell'impianto di depurazione acque reflue urbane in oggetto e si prescrive quanto segue:

- **Entro 90 giorni** dal rilascio del titolo autorizzativo richiesto, realizzazione di struttura fonoassorbente e/o modifica del camino di estrazione dell'aria dei locali al fine di ridurre l'emissione acustica dell'attrezzatura. Detta riduzione dovrà ottenere il risultato di diminuire l'emissione acustica, così come determinata in prossimità del confine dell'area entro i limiti applicabili per le emissioni;
- **Entro i 30 giorni** successivi al completamento dei lavori di cui al precedente p.to 1), dovranno essere eseguiti, in periodo diurno e notturno, controlli fonometrici presso il recettore n. 2 alla fine della verifica del rispetto dei limiti differenziali di immissione.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Ufficio Ambiente, C.C.
(Segretario Comunale)
Dott.ssa Anna NERELLI



la presente copia cartacea è conforme al documento informatico originale e conservato nella banca dati dalla Provincia di Savona ai sensi del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 (codice dell'Amministrazione digitale).

ALLEGATO D

Società Servizi Comunali associati S.r.l. – Impianto comunale di depurazione acque reflue urbane Laigueglia (SV).

Prescrizioni ai sensi della parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i - DGR 810/2020 (emissioni odorigene)

1. Al fine di rispondere agli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 810/2020, la Società Servizi Comunali Associati S.r.l. dovrà provvedere a quanto di seguito descritto:
 - a) individuare, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento del presente atto, le sorgenti ad impatto odorigeno all'interno dell'impianto (sorgenti convogliate puntiformi, sorgenti diffuse aerali, sorgenti diffuse volumetriche) e le relative distanze dai recettori sensibili (ortofoto);
 - b) predisporre un piano di gestione degli odori secondo quanto previsto al punto 1 della D.G.R. 810/2020 e dalla BAT 12 - Decisione di esecuzione UE 2018/1147 del 10/08/2018, al fine della caratterizzazione (nel periodo estivo) delle sorgenti odorigene e della valutazione dell'impatto dell'impianto (sorgenti convogliate puntiformi, sorgenti diffuse areali, sorgenti diffuse volumetriche) sui recettori sensibili;
 - c) sulla base degli esiti del modello, nel caso in cui siano superate le soglie di accettabilità presso i recettori sensibili, entro i tre mesi successivi dovranno essere individuate le misure (impiantistiche e gestionali) di prevenzione o riduzione delle emissioni odorigene come previsto al punto 2 della DGR 810/2020; a tal proposito dovrà essere predisposto un programma dettagliato delle azioni da intraprendere con la relativa tempistica che dovrà essere presentato a Provincia ed ARPAL;

2. Al fine di rispondere agli adempimenti di cui all'art.272 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la Società Servizi Comunali Associati srl dovrà provvedere a quanto di seguito descritto:
 - a) ad una manutenzione, con cadenza almeno trimestrale, del sistema filtrante di deodorizzazione aria a triplo stadio;
 - b) le operazioni di manutenzione dei filtri installati e le sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento) dovranno essere annotate su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo; detto registro dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;





COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/691111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it - sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



"Settore Urbanistica"

Prot. n. 13454

Laigueglia li 21.07.2021

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 59/2013 PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE COMUNALE COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV) – Vs. Rif.: 10.3.12 – 21/2020.

NULLA-OSTA ACUSTICO

(L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 8 comma 6)

Vista l'istanza in argomento presentata da "Servizi Comunali Associati s.r.l." al Comune di Laigueglia, con prot. n. 23.625 del 28.12.2020, trasmessa alla Provincia di Savona con nota prot. n. 23.658 del 28.12.2020.

Visto la comunicazione di avvio del procedimento della Provincia di Savona prot. n. 60.842 del 31.12.2020, pervenuta a questa Amministrazione in pari data al numero di protocollo 23.852.

Rilevato di doversi esprimere circa le emissioni acustiche derivanti dalla suddetta attività, come indicato nella nota della Provincia sopra indicata prot. n. 60842 del 31.12.2020.

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento inerente la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Preso atto della valutazione di impatto acustico, che fornisce la quantificazione delle emissioni rumorose che sono generate dalla conduzione dell'attività di impianto di depurazione acque reflue urbane, a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Dott. RUARO Renato, allegata all'istanza di AUA, prot. n. 23.625 del 28.12.2020, da cui si rileva quanto segue:

Valori di emissione:

- **Periodo diurno:** il valore di emissione (massimo) dell'azienda è pari a 62.3 dB(A) e non rispetta il valore limite di emissione di 60 dB(A) per l'area in questione;
- **Periodo notturno:** il valore di emissione (massimo) dell'azienda è pari a 62.3 dB(A) e non rispetta il valore limite di emissione di 50 dB(A) per l'area in questione;

Valori di immissione:

- **Periodo diurno:** il valore di immissione dell'azienda presso i due ricettori individuati è sempre inferiore rispetto al livello di limite di immissione applicabile per le due diverse classificazioni delle aree e, quindi, rispetta il valore limite di immissione;
- **Periodo notturno:** il valore di immissione dell'azienda presso i due ricettori individuati è sempre inferiore rispetto al livello di limite di immissione applicabile per le due diverse classificazioni

Valori limite di immissione differenziale:

- **Periodo diurno:** per quel che riguarda il recettore n. 1 il valore di immissione differenziale stimato all'interno dei locali ipotizzando la misura a finestre aperte (il valore così stimato è in prossimità della facciata) è pari a 0,1 dB(A) e **rispetta** il valore limite di immissione differenziale di 5 dB(A) per l'area in questione mentre, per quel che riguarda il recettore n. 2, il valore di immissione differenziale (sempre stimato con le considerazioni di cui sopra), è di 5,2 dB(A) e **non rispetta** il valore limite di immissione differenziale di 5dB(A).
- **Periodo notturno:** per quel che riguarda il recettore n. 1 il valore di immissione differenziale stimato all'interno dei locali ipotizzando la misura a finestre aperte (il valore così stimato è in prossimità della facciata) è pari a 1,0 dB(A) e **rispetta** il valore limite di immissione differenziale di 3 dB(A) per l'area in questione mentre, per quel che riguarda il recettore n. 2, il valore di immissione differenziale (sempre stimato con le considerazioni di cui sopra), è di 5,5 dB(A) e **non rispetta** il valore limite di immissione differenziale di 3 dB(A).

Preso atto che la suddetta valutazione d'impatto acustico ha individuato, in particolare, la criticità legata al sistema di aspirazione presente nel retro dell'attività in prossimità del parcheggio privato ed ha stabilito le azioni correttive da effettuare a cura del titolare dell'attività, come indicato nella "Valutazione previsionale di impatto acustico" redatta dal Dott. Renato Ruaro in data 23.12.2020 ed allegata all'istanza per Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Società "Servizi Comunali Associati s.r.l." in data 28.12.2020, prot. n. 23.625.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprime il proprio **NULLA OSTA** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 alla Società "**Servizi Comunali Associati s.r.l.**" per l'attività dell'impianto di depurazione acque reflue urbane in oggetto e si prescrive quanto segue:

- **Entro 90 giorni** dal rilascio del titolo autorizzativo richiesto, realizzazione di struttra fonoassorbente e/o modifica del camino di estrazione dell'aria dei locali al fine di ridurre l'emissione acustica dell'attrezzatura. Detta riduzione dovrà ottenere il risultato di diminuire l'emissione acustica, così come determinata in prossimità del confine dell'area entro i limiti applicabili per le emissioni;
- **Entro i 30 giorni** successivi al completamento dei lavori di cui al precedente p.to 1), dovranno essere eseguiti, in periodo diurno e notturno, controlli fonometrici presso il recettore n. 2 alla fine della verifica del rispetto dei limiti differenziali di immissione.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Ufficio Ambiente, L.I.
(Segretario Comunale)
Dott.ssa Anna NERELLI

